

**Wienerberger**  
Costruire case di classe per  
un eccezionale comfort abitativo



www.wienerberger.it

**Wienerberger**  
Costruire case di classe per  
un eccezionale comfort abitativo



www.wienerberger.it

# NORME E IMPRESA

Nella versione definitiva del nuovo Tu scompare la fascia di esenzione

## Piani di sicurezza sempre

*Torna l'arresto per chi non valuta i rischi in cantiere*

PAGINA A CURA DI GIUSEPPE LATOUR

**I**l decreto correttivo del Testo unico per la sicurezza sul lavoro lascia l'amaro in bocca alle imprese edili. Nella versione finale del testo, pubblicata sulla «Gazzetta» del 5 agosto, n. 180, sparisce una delle novità più attese dal settore: il ritorno della soglia dei 200 uomini giorno per il Piano di sicurezza e coordinamento. E non vengono rielaborate ulteriormente al ribasso le sanzioni per gli inadempimenti delle imprese, come richiesto dall'Ance proprio dalle colonne di questa rivista (si veda «Edilizia e Territorio» n. 13-14/2009). All'ultimo minuto, poi, è stata introdotta una versione dell'allegato XV che, dicono le imprese, svuota di contenuto il Psc. Un solo aspetto positivo: vengono chiarite varie incertezze. Soprattutto, si chiude la lunga diatriba sulla data certa del documento di valutazione del rischio e sullo stress lavoro correlato.

### SANZIONI

La novità più rilevante riguarda l'omessa valutazione del rischio. In questo caso la prima versione del correttivo prevedeva una delle due ipotesi di arresto come pena unica, senza possibilità di pagare un'ammenda. E la prevedeva per le aziende ad alto grado di pericolosità, come quelle che espongono il lavoratore a rischi biologici. Non per le imprese edili. Nella versione finale contenuta nel Dlgs 106/2009 l'arresto come pena unica è rientrato in cantiere: sarà possibile in caso di omessa valutazione nei cantieri con più imprese e con più di 200 uomini giorno. Rispetto alla versione provvisoria del testo cambia poco per le altre sanzioni. Le infrazioni più pesanti degli imprenditori ora sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda dai 2.500 fino ai 6.400 euro (nel vecchio testo, arresto fino a sei

mesi e ammenda da 3mila a 12mila). Quelle di media entità con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da mille a 4.800 euro (oggi, stessi mesi di arresto e ammenda dai 1.500 ai 5mila euro). Poco per l'Ance che chiedeva un taglio più netto. Infine, scompare l'articolo 157-bis, presente nel primo testo, e vengono così eliminate le sanzioni per i progettisti.

### IL PSC

Per l'Ance il vero tasto dolente riguarda l'allegato XV in materia di Piano sicurezza e coordinamento. È stata introdotta una nuova formulazione che di fatto libera il coordinatore per la progettazione dall'obbligo di inserire nel Psc i rischi delle singole lavorazioni: dovrà considerare solo la parte relativa al coordinamento delle attività. «La legge - spiegano dall'Ance - dice che soltanto i costi della sicurezza stimati dal Psc non sono assoggettati a ribasso». Quindi, le lavorazioni specifiche saranno

competenza delle imprese, e i costi di sicurezza entreranno nelle singole offerte con il rischio di risparmi.

Tutto invariato, rispetto al Dlgs 81/2008, sui casi nei quali bisogna redigere il piano. La precedente versione del correttivo ristabiliva la soglia dei 200 uomini giorno. Cancellata la riforma, osteggiata dalle Regioni, la situazione resta quella attuale: sono esentati solo i lavori privati non soggetti a permesso di costruire.

### SEMPLIFICAZIONI

Vengono risolte due questioni che riguardano la valutazione del rischio. In primo luogo la data certa: per soddisfare i requisiti di legge sarà sufficiente la firma del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente. Per lo stress lavoro correlato, invece, bisognerà aspettare entro fine anno le indicazioni della Commissione

ministeriale competente.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore ai 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari, l'idoneità professionale sarà assicurata dalla sola consegna del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e del Durc. La lunga lista di documenti richiesti dall'allegato XVII, peraltro molto ridotta, sarà sostituita da una semplice autocertificazione.

Vengono poi cancellate alcune imperfezioni. La soppressione del secondo comma dell'articolo 93 rende pieno il trasferimento di responsabilità da parte del committente in caso di nomina del responsabile dei lavori (prima c'erano delle eccezioni). Una norma pensata per i lavori privati. Così come si chiarisce che la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza non è necessaria in presenza del Psc o del Pos. ■

### ELIMINATE LE SANZIONI PER I PROGETTISTI

A confronto sanzioni come previste dal Dlgs 81/2008 e come modificate dalla riforma

Sanzioni per datori di lavoro e progettisti	Oggi	Nuovo Tu
Omessa valutazione nel rischio nei cantieri con più imprese e sopra i 200 uomini giorno (art. 29 co. 1)	Arresto da sei mesi a un anno e sei mesi	Arresto da quattro a otto mesi
Il progettista non rispetta i principi di prevenzione al momento delle sue scelte tecniche (art. 22)	Arresto fino a un mese e ammenda da 600 a 2.000 euro	Arresto fino a sei mesi e ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Mancata redazione del Psc (art. 96 co. 1 lett. g)	Arresto da tre a sei mesi e ammenda da 3.000 a 12.000 euro	Arresto da tre a sei mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Mancata cura delle protezioni dei lavoratori contro le influenze atmosferiche (art. 96 co. 1 lett. d)	Arresto sino a due mesi e ammenda da 500 a 2.000 euro	Arresto fino a due mesi e ammenda da 500 a 2.000 euro
Mancata cura delle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (art. 96 co. 1 lett. e)	Arresto da tre a sei mesi e ammenda da 3.000 a 12.000 euro	Arresto fino a due mesi e ammenda da 500 a 2.000 euro
Psc e Pos non sono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 giorni prima dei lavori (art. 100 co. 4)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro	Sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro
Mancata trasmissione Psc a subappaltatori e lavoratori autonomi (art. 101 co. 2)	Sanzione pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro	Sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro
Opere provvisorie di cantiere non allestite a regola d'arte (art. 112)	Arresto da due a quattro mesi e ammenda da 1.500 a 5.000 euro	Arresto da due a quattro mesi e ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Mancato uso di precauzioni in prossimità di linee elettriche (art. 117)	Arresto da tre a sei mesi e ammenda da 3.000 a 12.000 euro	Arresto fino a sei mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Violazione delle norme in tema di montanti delle impalcature (art. 125)	Arresto da due a quattro mesi e ammenda da 1.500 a 5.000 euro	Arresto da due a quattro mesi e ammenda da 1.000 a 4.800 euro

## La nuova qualificazione Patente, punteggi da definire

**A**rriva la patente a punti, ma per adesso è poco più di una scatola vuota. Il decreto correttivo del Testo unico sicurezza fa infatti rinvio a un futuro decreto del presidente della Repubblica che dovrà definire nello specifico il funzionamento del sistema di qualificazione delle imprese edili. Dpr sul quale è destinata ad aprirsi una lunga battaglia.

La novità, però, resta forte ed è contenuta nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 27, che definisce lo strumento. La patente - recita il testo - «opera per mezzo dell'attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale» e questo è «soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro». Le imprese «qualificate» avranno una patente con un punteggio. Ogni infrazione in materia di sicurezza e salute corrisponderà a una perdita di punti. Con l'azzeramento del punteggio l'impresa dovrà fermarsi.

La Filca-Cisl ha parlato di «uovo di Colombo» per l'edilizia. «Si tratta - spiega il segretario generale Domenico Pesenti - di uno strumento semplice ma efficace che permette di selezionare a monte le imprese sane».

In realtà qualche dubbio rimane rispetto al contenuto del futuro Dpr. E la Feneal Uil sottolinea, per bocca del suo segretario generale, Giuseppe Moretti: «Ora serve un testo rigoroso: i requisiti per avere e conservare la patente devono favorire le piccole imprese capaci e rispettose di quella trasparenza che è fondamentale per il lavoro». E per preparare questo testo da settembre inizierà un confronto che si annuncia lungo. «Dobbiamo ripartire da zero - sottolinea Mauro Macchiesi, segretario Fillea Cgil - le tante proposte depositate in Parlamento sull'argomento non sono sufficienti. Bisogna andare oltre un semplice sistema di accesso alla Camera di commercio per puntare verso una verifica costante e ripetuta nel tempo».

Altro tema sul quale ci si dovrà focalizzare sarà il rapporto del sistema di qualificazione con gli appalti pubblici. La patente, infatti, può essere «elemento preferenziale» per la partecipazione a gare e per l'accesso a finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica. Quindi, un altro documento che diventerà decisivo in sede di gara. ■